

Rapporto

numero

7263 R

data

27 aprile 2017

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sull'iniziativa parlamentare 29 gennaio 2014 presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e cofirmatari per la modifica degli art. 28 e 39 della legge sulle strade (illuminazione pubblica)

(v. messaggio 21 dicembre 2016 n. 7263)

L'iniziativa del 29 gennaio 2014 chiede di attribuire al Cantone il compito di provvedere all'illuminazione delle strade cantonali anche nelle zone edificabili. La richiesta è motivata dalle modifiche legislative nella distribuzione dell'energia elettrica, in particolare dall'introduzione del riconoscimento di una tassa a carico dei gestori di rete per la concessione dell'uso delle strade pubbliche a favore anche del Cantone. Per gli iniziattivisti s'impone ora una naturale separazione dei compiti tra Cantone e Comuni.

Il 18 marzo 2014 il Consiglio di Stato ha comunicato alla commissione che intendeva esprimersi sull'iniziativa. In seguito, il Dipartimento del territorio ha informato di attendere l'evasione di un ricorso del Comune di Stabio contro le modifiche del 4 novembre 2013 della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico. Il 16 agosto 2016 il Tribunale federale ha respinto il ricorso del Comune di Stabio¹.

1. RICHIESTE DELL'INIZIATIVA

Concretamente, l'iniziativa chiede di modificare gli art. 28 e 39 della legge sulle strade del 23 marzo 1983:

– Strade cantonali, Altri oneri comunali: b) impianti di illuminazione

Art. 28

~~¹All'interno delle zone edificabili~~ L'illuminazione delle strade cantonali è di regola compito del ~~Comuni~~ Cantone.

²Il Cantone esegue gli impianti nell'interesse della sicurezza della circolazione ~~al di fuori delle zone edificabili~~; casi particolari possono essere regolati mediante apposite convenzioni con i Comuni.

¹ Sentenza della II Corte di diritto pubblico del 16.8.2016, numero 2C_116/2014.

– **Manutenzione delle strade: c) Oneri speciali dei Comuni**

Art. 39

¹Delle strade cantonali situate all'interno delle zone edificabili i Comuni devono provvedere:

- alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi nonché degli eventuali percorsi pedonali, compreso il servizio invernale;
- ~~all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e, in accordo con il Cantone, di segnaletica luminosa;~~
- alla pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi;
- alla manutenzione delle aree di parcheggio e delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il servizio invernale;
- alla manutenzione delle opere di arredo urbano e di moderazione del traffico.

²I Comuni devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere o impianti da loro realizzati sulle strade cantonali.

³Il Cantone e i Comuni possono regolare mediante delle apposite convenzioni i casi particolari e segnatamente la manutenzione delle opere o degli impianti situati in prossimità delle zone edificabili e/o nelle zone urbane.

2. OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Con il messaggio del 21 dicembre 2016 il Consiglio di Stato propone di respingere l'iniziativa in considerazione degli interessi prevalentemente locali dell'illuminazione stradale, come pure per motivi di carattere finanziario e giuridico.

2.1 Interesse prevalentemente locale

Dal profilo della sicurezza, l'illuminazione all'interno di una località risponde alla necessità di tutelare non tanto il traffico veicolare quanto i pedoni e gli abitanti della zona. Anche la manutenzione ordinaria delle strade è ripartita secondo il principio dell'interesse. Nelle zone edificabili la manutenzione dei marciapiedi e dei sopra e sottopassi, la pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi, la manutenzione delle aree di parcheggio e delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico sono tutte prestazioni che presentano un interesse dell'ente locale preponderante rispetto a quello del Cantone. Inoltre i Comuni devono già provvedere all'illuminazione delle strade comunali di servizio e di quartiere, delle piazze, ecc., la cui superficie è di regola notevolmente superiore a quella delle strade cantonali di attraversamento.

2.2 Costi dell'operazione eccessivi e non proporzionali

La modifica proposta comporterebbe delle importanti spese supplementari per il Cantone, sia a livello di gestione corrente che di investimenti. Una quantificazione di dettaglio presupporrebbe un'indagine a tappeto presso tutti i Comuni volta a quantificare il valore attuale degli impianti e i costi di manutenzione a dipendenza dei contratti di fornitura, nonché a chiarire le condizioni contrattuali con le aziende fornitrici, comprese le possibilità di ripresa o rinegoziazione.

2.3 Natura della tassa per l'uso del suolo pubblico

La tassa prevista legge di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico è una tassa di natura causale che costituisce la controprestazione per la concessione dell'uso del suolo pubblico accordata al gestore di rete. Essa deve rispettare il principio dell'equivalenza, un suo utilizzo finalizzato all'assunzione di nuovi compiti da parte del Cantone potrebbe porsi in contrasto con il diritto superiore.

3. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

In generale, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio condivide le osservazioni del Consiglio di Stato, in particolare in merito all'interesse prevalentemente locale e ai costi dell'operazione.

Nella discussione in commissione – con diversi deputati membri di esecutivi comunali – sono emersi tre temi specifici: l'eterogeneità degli accordi, contratti o convenzioni con le aziende elettriche, la situazione particolare in alcune zone di confine e lo stato della tecnica nel campo dell'illuminazione pubblica.

3.1 Accordi con le aziende elettriche

Gli accordi tra i Comuni e le aziende elettriche che si occupano della distribuzione variano da regione a regione in modo anche importante per quanto riguarda gli investimenti, la proprietà degli impianti, la gestione, la manutenzione e i costi. Il trasferimento del compito di provvedere all'illuminazione delle strade cantonali anche nelle zone edificabili al Cantone non si risolverebbe con un semplice trasferimento dei costi, ma richiederebbe una riorganizzazione totale del sistema con un lavoro amministrativo non indifferente solo per far partire il sistema. Inoltre, nella gestione e nella manutenzione verrebbe a mancare il vantaggio della prossimità.

3.2 Situazioni particolari

È possibile che esistano delle situazioni particolari con un forte traffico di transito, ad esempio in alcune zone di confine con più valichi doganali, dove l'interesse locale per l'illuminazione delle strade di attraversamento è magari minore rispetto ad altre zone. Probabilmente, questo aspetto non riguarda però solo l'illuminazione e, se del caso, può essere regolato tra Cantone e Comuni mediante apposite convenzioni come previsto esplicitamente dal terzo capoverso dell'art. 39 della legge sulle strade.

3.3 Stato della tecnica nel campo dell'illuminazione pubblica

Nel corso degli ultimi anni la tecnica dell'illuminazione ha conosciuto un rapido sviluppo, in particolare grazie all'entrata in scena del LED, sigla inglese di Light Emitting Diode, diodo a emissione di luce. Ciò ha portato a numerosi progetti, realizzazioni e anche discussioni sui risultati non sempre condivisi dalla popolazione. Pensare che il Cantone possa assumere un ruolo guida in questo settore è però un'illusione.

In Svizzera, il centro di competenza per la luce e l'illuminazione è costituito dall'Associazione svizzera per la luce (SLG, Schweizer Licht Gesellschaft, Olten), che si impegna affinché il fenomeno della luce sia percepito in modo professionale e nella sua integralità. Un gruppo di lavoro sulle strade e sulle piazze è responsabile dell'elaborazione

di norme, guide e altre informazioni specializzate; altri gruppi di lavoro si occupano dell'illuminazione interna, dell'illuminazione delle installazioni sportive, delle gallerie e dei sottopassaggi, dei candelabri e dei supporti delle lampade, dell'illuminazione di soccorso e, infine, della tecnica di misurazione della luce.

Le norme che concernono l'illuminazione pubblica sono in particolare le seguenti: SNR 13201-1 e SN EN 13201-2, 3, 4 e 5, tutte aggiornate al 2016.

4. CONCLUSIONI

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone al Gran Consiglio di respingere l'iniziativa elaborata per la modifica della legge sulle strade.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Omar Terraneo, relatore
Battaglioni - Brivio - Canepa - Censi -
Durisch - Gaffuri - Maggi - Minotti -
Pagnamenta - Pugno Ghirlanda -
Rückert - Seitz - Storni - Zanini